

IMPIANTI ELETTRICI

Con riferimento alla salvaguardia del rischio di natura elettrica connesso all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi disposizione del lavoratore, l'ambito legislativo di riferimento, relativamente all'identificazione del luoghi di lavoro, non può che individuarsi nel complesso delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici.

In applicazione del DPR 462/01, espressamente richiamato dal D.Lgs n.81/08, sono sottoposti a verifica periodica :

- a) gli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in luoghi di lavoro.
- b) gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione classificati secondo la direttiva ATEX 1999/92/CE (Zone 0 -1 Gas e Zone 20/21 Polveri);

ESCLUSIONI

Fermo restando la messa a disposizione e l'utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 nonché il rispetto di quanto previsto dal DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti, si ritengono esclusi dagli obblighi di denuncia gli impianti installati negli ambienti in cui si applicano le fattispecie di cui agli artt. 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

NORMATIVA

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" .
- DM 37/2008.
- Norme tecniche CEI.

A CHI RIVOLGERSI

Verifica periodica e straordinaria: ATS Brianza oppure Organismi notificati dal Ministero dello sviluppo economico.

LA VERIFICA PERIODICA

La verifica va effettuata prendendo come riferimento la Guida CEI-ISPEL 64-14 "Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori" per la parte attinente alle verifiche inerenti gli impianti di terra mentre si fa riferimento alle norme della serie EN 62305-3 (CEI 81-10 parti 1,2,3,4) per le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

La verifica della corretta installazione va estesa anche a quelle parti dell'impianto elettrico che nel corso della verifica dell'impianto sono di evidente e immediata osservazione da parte del tecnico verificatore con un controllo a vista (es. protezione dai contatti diretti, protezione dalle influenze esterne, installazione dei dispositivi di sezionamento e comando, ecc.).

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

Il Datore di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA

E' necessario stabilire la decorrenza dei termini per la verifica periodica ai sensi del DPR 462/01. La decorrenza dei termini è stabilita confrontando le date:

- della dichiarazione di conformità valida ai fini di omologazione dell'impianto rilasciata dall'installatore;
- dell'ultima verifica effettuata dall'ASL/ATS Brianza o da un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive.

MANCATA VERIFICA

Per la mancata effettuazione della verifica periodica e l'esibizione dei controlli (art. 86, co. 1 e 3 D.Lgs. n.81/08) è prevista sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro e del dirigente. [Art. 87, co. 4, lett. d)].

COSTI VERIFICHE

La verifica è a pagamento a carico del datore di lavoro. Per la modulistica di richiesta di verifica e i relativi costi vedere sito aziendale.

PERIODICITA' VERIFICHE

La periodicità delle verifiche è:

- biennale per gli impianti di terra e di protezione dai fulmini installati nei cantieri edili, negli ambienti ad uso medico e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e per gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione;
- quinquennale per gli impianti di terra e di protezione dai fulmini installati in luoghi diversi dai precedenti.

PRECISAZIONI

Secondo l'art. 2 del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione classificati secondo la direttiva ATEX 1999/92/CE (Zone 0 -1 Gas e Zone 20/21), conformemente all'art. 5 del DPR 462/01, l'omologazione è effettuata dalla ASL competente per territorio, che effettua la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

IMPIANTI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 37/2008

Per gli impianti che, per loro natura, non rientrano nel campo di applicazione del DM 37/2008, l'omologazione dell'impianto è attestata da una dichiarazione (rilasciata dall'installatore dell'impianto) di rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte secondo le indicazioni della Legge 186/68.

Tale dichiarazione deve riportare l'indicazione dell'avvenuta effettuazione della verifica iniziale sull'impianto con esito positivo e non deve essere confusa con la dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6 del DM 37/2008.

Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche installati negli edifici non ad uso civile dopo il 27 marzo 2008 devono essere corredati della dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e relativa progettazione per volumi superiori a 200 m³.

IMPIANTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 37/2008 E DOTATI DI DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA

Secondo l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso DM 37/2008.

In tali casi, la dichiarazione di rispondenza, eventualmente corredata di ulteriori dichiarazioni di conformità a seguito di eventuali adeguamenti degli impianti potrà essere utilizzata per gli adempimenti previsti dal DPR 462/01.